

CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

SCRITTURA PRIVATA

Contratto di appalto avente ad oggetto ID.2025_12 PNRR M.4C.1I.3.3."Messa in sicurezza e riqualificazione delle scuole" - Finanziato dall'Unione Europea NEXTGENERATIONEU. LAS.21.00021.SER.02 il servizio in fasi di rilievo, accatastamento e SCIA prevenzione incendi relativo all'adeguamento sismico ed antincendio dell'ISS Giannini (EX CABOTO) - via GB Ghio, Chiavari - LOTTO 2 - CUP D21B21000810001 - CIG B58ACB4821;

TRA

La Città Metropolitana di Genova (C.F. 80007350103), di seguito denominata anche "Amministrazione", rappresentata dal Dott. Paolo Sinisi, nato a [REDACTED] il [REDACTED] (C.F. [REDACTED]), nella sua qualità di Direttore della Direzione Scuole e Governance;

E

Il professionista Arch. Nicola Chiari (P.IVA 00023670995; C.F. [REDACTED]) nato a [REDACTED] il [REDACTED], avente sede legale in Chiavari (GE), Galleria di Corso Garibaldi 12/21, di seguito denominato anche "Affidatario";

PREMESSO CHE

- con Determinazione dirigenziale n. 686 del 17/03/2025 il Dirigente del Servizio Edilizia e Patrimonio della Direzione Scuole e Governance della Città Metropolitana di Genova ha disposto l'affidamento della procedura in oggetto all'operatore economico sopra evidenziato;
- il possesso dei requisiti generali e speciali di cui agli artt. 94, 95, 97, 98 e 100 del Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n.36 (di seguito Codice) è stato autocertificato dall'Affidatario. Per i contratti di importo inferiore ai 40.000€ l'Amministrazione verifica le dichiarazioni rese dagli operatori economici su un campione pari al 10% dei contratti stipulati, secondo quanto disposto nelle vigenti Istruzioni operative;
- a garanzia dell'esatto adempimento dei suoi obblighi contrattuali l'Affidatario ha presentato garanzia fideiussoria n. 10056210003328 rilasciata il 19/03/2025 da Bene Assicurazioni S.p.A. Società Benefit per una somma garantita pari a € 355,00#;

LE PARTI CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

Articolo 1 Documenti contrattuali

1.L'appalto viene conferito ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile ed inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dal Codice, della Determinazione Dirigenziale citata in premessa, di tutti i documenti relativi alla procedura di affidamento, che formano parte integrante e sostanziale del presente contratto, ancorché non materialmente allegati. In particolare:

- Lettera di richiesta preventivo prot. 6883 del 05/02/2025;
- Capitolato speciale e condizioni generali;
- Relazione descrittiva del servizio;
- Allegato calcolo del corrispettivo professionale.

Articolo 2 Oggetto

1. La premessa narrativa forma parte integrante del presente contratto.
2. Il contratto ha ad oggetto ID.2025_12 PNRR M.4C.1I.3.3. "Messa in sicurezza e riqualificazione delle scuole" - Finanziato dall'Unione Europea NEXTGENERATIONEU. LAS.21.00021.SER.02 il servizio in fasi di rilievo, accatastamento e SCIA prevenzione incendi relativo all'adeguamento sismico ed antincendio dell'ISS Giannini (EX CABOTO) - via GB Ghio, Chiavari - LOTTO 2 - CUP D21B21000810001 - CIG B58ACB4821.
3. In particolare con la Determinazione dirigenziale n. 686 del 17/03/2025 sono state affidate le FASI 1 e 2 del servizio, consistenti nella redazione della pratica di aggiornamento catastale mediante esecuzione di rilievo topografico e architettonico con redazione e presentazione delle pratiche PREGEO e DOCFA e della successiva redazione e presentazione della SCIA antincendio ai sensi del DPR 151/2011.
4. L'Affidatario si impegna all'esecuzione dell'appalto alle condizioni di cui al presente contratto e agli atti a questo allegati o da questo richiamati.

Articolo 3 Clausole di opzione

1. Il presente contratto prevede inoltre delle clausole di opzione ai sensi dell'art. 120, comma 1, lett. a) del Codice.
2. Alle condizioni specificate nel Capitolato Speciale, in particolare all'art. 4, l'Amministrazione si riserva la facoltà di attivare, con adozione di successivo e separato atto dirigenziale, le seguenti fasi opzionali:
 - FASE 3: Redazione/Aggiornamento del Progetto di Prevenzione Incendi e trasmissione al Comando Provinciale di Genova dei Vigili del Fuoco per l'ottenimento del Parere qualora il competente Comando VVF accertasse, a seguito di sopralluogo, la necessità di conformazione della SCIA presentata tramite l'esecuzione di ulteriori lavorazioni;
 - FASE 4: Redazione della documentazione per la presentazione di nuova SCIA ai sensi del DPR 151/2011
3. L'Amministrazione ha facoltà di non far eseguire le prestazioni opzionali di cui sopra nel caso in cui al termine della Fase 1 le stesse non si rendano necessarie, senza che l'Affidatario abbia nulla da pretendere.

Articolo 4 Opzioni di incremento delle prestazioni

1. Ai sensi dell'art. 120, comma 9 del Codice, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, l'Amministrazione potrà richiedere all'Affidatario l'esecuzione di dette prestazioni alle condizioni originariamente previste, senza che l'Affidatario possa far valere il diritto alla risoluzione del contratto.

Articolo 5 Durata del contratto

1. Le attività di cui alle FASI 1 e 2, dovranno concludersi entro **55 giorni** naturali e consecutivi dalla data di avvio del servizio, secondo la scansione temporale descritta all'art. 3 del Capitolato.
2. Le prestazioni opzionali attivabili ai sensi dell'art. 120, comma 1, lettera a) del D. Lgs. 36/2023, dovranno invece concludersi entro **65 giorni** naturali e consecutivi, secondo la scansione temporale descritta all'art. 4 del Capitolato.

Articolo 6 Corrispettivo

L'importo contrattuale per l'intera esecuzione del servizio, al netto di oneri previdenziali e fiscali, ammonta ad Euro 13.349,63 (diconsi tredicimilatrecentoquarantanove/63), così suddivisi:

1) Redazione della Pratica PREGEO e DOCFA	3.334,38 €
2) Predisposizione Asseverazione e SCIA	3.492,00 €
TOTALE FASI 1 E 2 (oneri previdenziali e fiscali esclusi)	6.826,38 €
3) (opzionale) Redazione del Progetto di Prevenzione Incendi	3.031,25 €
4) (opzionale) Predisposizione Asseverazione e SCIA	3.492,00 €
TOTALE FASI 2 E 3 (oneri previdenziali e fiscali esclusi)	6.523,25 €
TOTALE SERVIZIO	13.349,63 €

All'Affidatario sono altresì riconosciuti gli oneri previdenziali, in misura del 4% dell'importo del contratto, pari ad euro 533,99.

Per la natura dell'appalto non sussistono rischi interferenziali, pertanto non sono previsti oneri per la sicurezza.

L'importo contrattuale è integralmente finanziato con fondi dell'Unione Europea - PNRR NextGenerationEU – Missione 4 Componente 1 Investimento 3.3 "Messa in sicurezza e riqualificazione dell'edilizia scolastica".

Il prezzo è fisso ed invariabile per tutta la durata del contratto.

L'Affidatario riconosce che il prezzo è remunerativo e di non avere, quindi, alcun diritto a chiedere ulteriori patti, condizioni, prezzi e/o compensi diversi, maggiori o comunque più favorevoli di quelli fissati.

Articolo 7 Modalità di pagamento

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 33 dell'Allegato II.14 del Codice, non si applica l'anticipazione di cui all'art. 125, comma 1 del detto Decreto, trattandosi di servizi a esecuzione immediata.

I pagamenti saranno effettuati a presentazione della relativa fattura, secondo le disposizioni di cui all'art. 9 del Capitolato speciale ed in conformità alle norme vigenti.

L'Affidatario procede alla fatturazione delle prestazioni svolte successivamente alla verifica di conformità delle forniture per certificare che l'oggetto del contratto in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni contrattuali e delle pattuizioni concordate in sede di affidamento.

Le fatture devono essere obbligatoriamente redatte in modalità elettronica mediante l'utilizzo del sistema informatico messo a disposizione sul sito www.fatturapa.gov.it.

Esse riportano obbligatoriamente: l'oggetto, il riferimento al periodo di attività svolta, il CIG, il CUP (quando presente), numero e data della Determinazione Dirigenziale d'impegno di spesa, il Codice Ufficio: 4HGY8D.

In quanto spesa finanziata con fondi PNRR, la dicitura da inserire nell'oggetto della fattura dovrà inoltre contenere le seguenti informazioni:

- Documento contabile finanziario a valere su Progetto PNRR M4.C1.I3.3 finanziato dall'Unione Europea – NextGenerationEU;
- Titolo del Progetto "Messa in sicurezza e riqualificazione dell'edilizia scolastica".

Ai sensi dell'art.12 del D.L. n. 87/2018, convertito con Legge n. 96/2018, nel caso di prestazioni di servizi resi da soggetti assoggettati alla ritenuta alla fonte a titolo di imposta sul reddito ovvero a ritenuta a titolo di acconto (liberi professionisti), la fattura è emessa senza indicare la dizione "scissione dei pagamenti" e il bonifico di pagamento della fattura viene effettuato IVA compresa, che risulta pertanto a carico del libero professionista.

La data di ricevimento della fattura corrisponde a quella in cui la stessa è stata correttamente caricata sul Sistema di interscambio per le fatture elettroniche.

Il pagamento delle fatture è effettuato, ai sensi del Decreto Legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, "Attuazione della direttiva 2000/35/CE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali" e ss.mm.ii., entro 30 giorni dal ricevimento delle stesse.

I termini di pagamento si intendono rispettati con l'emissione del mandato di pagamento.

Nei casi di inadempienza contributiva e retributiva dell'operatore affidatario e delle eventuali imprese subappaltatrici, l'Amministrazione applicano le disposizioni di cui all'art. 11, comma 6 del Codice.

Articolo 8 Tracciabilità dei flussi finanziari

1.L'Affidatario si impegna a rispettare tutti gli obblighi e gli adempimenti previsti dall'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136, sulla tracciabilità dei flussi finanziari.

2.La violazione degli obblighi di tracciabilità previsti dalla Legge 13 agosto 2010, n. 136 e dal presente contratto comporta la risoluzione dello stesso.

3.I pagamenti verranno effettuati dall'Amministrazione esclusivamente mediante bonifico su conto corrente bancario o postale dedicato, ai sensi di quanto previsto dall'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136.

4.L'Affidatario s'impegna a comunicare gli estremi identificativi del conto dedicato entro 7 giorni dalla stipula del contratto unitamente alle generalità e al codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso, fermo restando che in assenza di dette comunicazioni l'Amministrazione non esegue i pagamenti senza che l'Affidatario possa avere nulla a pretendere per il ritardo.

5.Non è consentito all'Affidatario di segnalare più di un conto dedicato alle transazioni economiche con l'Amministrazione. La segnalazione di un nuovo conto dedicato comporta automaticamente la cessazione dell'operatività da parte dell'Amministrazione Genova sul conto precedentemente indicato.

6.L'Affidatario s'impegna a comunicare ai sub-appaltatori, sub-contraenti e sub-fornitori il codice unico di progetto (CUP) e il codice identificativo gara (CIG) relativi all'appalto e a prevedere nei contratti sottoscritti con i sub-appaltatori, i sub fornitori e i sub contraenti, apposite clausole con cui gli stessi s'impegnano al rispetto dei suddetti obblighi.

7.In assenza delle clausole l'Amministrazione non autorizza i contratti di subappalto.

8.L'Affidatario inoltre deve prevedere nei contratti sottoscritti con i sub-appaltatori, i sub fornitori e i sub contraenti, apposite clausole con cui gli stessi s'impegnano al rispetto dei suddetti obblighi. In assenza delle clausole l'Amministrazione non autorizza i contratti di subappalto.

Articolo 9 Revisione prezzi

1.In conformità all'art. 1, comma 3 dell'Allegato II.2-bis al Codice, dal momento che l'appalto non si configura come un appalto di durata ma ha ad oggetto prestazioni ad esecuzione istantanea, NON si applica la clausola di revisione dei prezzi.

Articolo 10 Subappalto

1.L'affidamento in subappalto è sottoposto alle condizioni indicate all'art.119 del Codice. In particolare si dà atto che l'Affidatario ha dichiarato di voler subappaltare la seguente prestazione: **trasmissione pratica di variazione catastale**.

2.L'Affidatario trasmette il contratto di subappalto alla stazione appaltante almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni. Contestualmente trasmette la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza delle cause di esclusione di cui agli artt. 94 e seguenti del Codice e il possesso dei requisiti di cui agli artt. 100 e 103. Il contratto di subappalto, corredato della documentazione tecnica, amministrativa e grafica direttamente derivata dagli atti del contratto affidato, indica puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici.

3.Ai sensi dell'art. 119, comma 17 del Codice, le prestazioni individuate come subappaltabili dal presente Capitolato al fine di garantire una maggior tutela della sicurezza sui luoghi di lavoro e consentire un più efficiente controllo in fase di esecuzione, NON possono formare oggetto di ulteriore subappalto.

4.Ai sensi dell'art. 119, comma 2 del Codice l'Affidatario si obbliga a stipulare contratti di subappalto, in misura non inferiore al 20% delle prestazioni subappaltabili, con piccole e medie imprese, come definite dall'art. 1, comma 1, lett. o) dell'Allegato I.1 al Codice.

Articolo 11 Clausola DNSH

1.L'Affidatario assume gli obblighi specifici relativi al PNRR e al PNC relativamente al "non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali" c.d. "Do No Significant Harm" (DNSH) ai sensi dell'art. 17 del Regolamento UE 2020/852 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020, e ai sensi delle indicazioni contenute nella Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente (allegato circolare MEF-RGS n. 32 del 30 dicembre 2021) e relative check-list

2.Se applicabile, il RUP verificherà nel corso dell'esecuzione del contratto il rispetto degli obblighi attestati di cui alla Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente (allegato circolare MEF-RGS n. 32 del 30 dicembre 2021) e relative check-list

Articolo 12 Penali

1. L'Amministrazione si riserva la facoltà di applicare una penale nella misura dell'uno per mille dell'importo contrattuale netto (IVA esclusa) per ogni giorno di ritardo:

- nello svolgimento delle attività previste per le fasi relative ai punti 1 e 2;
- nel caso di estensione dell'incarico ai sensi dell'articolo 4, nello svolgimento delle attività previste numero 3 e 4;
- rispetto al termine assegnato dal Comando Provinciale di Genova dei Vigili del Fuoco per fornire le integrazioni o modifiche.

2.Nel caso in cui il Comando Provinciale di Genova dei Vigili del Fuoco emetta parere negativo al progetto presentato ed il RUP non intenda risolvere il contratto per grave inadempimento (art. 3 punto 7 del presente documento), sarà applicata la penale dell'uno per mille per ogni giorno, ulteriore a quelli originariamente previsti intercorrente tra l'emissione del parere negativo ed il deposito del progetto rielaborato.

4.Sono altresì previste penali commisurate alla gravità della violazione e proporzionali rispetto all'importo e alle prestazioni del contratto, per il mancato rispetto degli adempimenti imposti per gli affidamenti finanziati con risorse PNRR, quali in particolare:

- a) inadempimento dell'obbligo di assunzione di cui all'art. 47, comma 4 del D.L. 77/2021;
- b) violazione obblighi DNSH e altre norme o obiettivi specifici PNRR (milestones, target ambientali e digitalizzazione).

5. Dette penali, ai sensi dell'art. 50 comma 4 del D.L. 77/2021, non possono superare, complessivamente, il 20% dell'ammontare netto contrattuale.

6. L'applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni subiti e subendi o ulteriori oneri sostenuti dall'Amministrazione a causa dei ritardi, ivi compresi i danni che potrebbero derivare dalla totale o parziale revoca dei finanziamenti concessi nell'ambito del Piano Nazionale per la Ripresa e Resilienza (PNRR), per quali l'Amministrazione si riserva di agire nelle sedi competenti nei confronti dell'Affidatario.

Articolo 13 Procedimento di applicazione delle penali

1. In caso di inadempimenti degli obblighi contrattuali, l'Amministrazione procede alla relativa contestazione all'Affidatario, volta all'applicazione delle penali contrattualmente previste.

2. La contestazione formale degli inadempimenti contrattuali viene avviata da Città Metropolitana, mediante comunicazione all'Affidatario inviata a mezzo PEC.

3. L'Affidatario ha facoltà di presentare le proprie controdeduzioni in merito ai singoli inadempimenti contestati, supportate da una chiara ed esauriente documentazione, entro e non oltre 10 giorni, naturali e consecutivi, dalla ricezione della contestazione formale di cui al punto precedente.

4. Il mancato invio delle controdeduzioni nel termine sopraindicato equivale ad accettazione formale delle proposte di penali formulate dall'Amministrazione.

5. Nel caso di mancato riscontro o qualora, a seguito di istruttoria effettuata dall'Amministrazione, le controdeduzioni non siano ritenute idonee a giustificare l'inadempimento, il Responsabile del Procedimento procede all'applicazione delle penali.

6. Le penali sono portate in deduzione dell'importo corrispondente al primo pagamento utile effettuato successivamente al verificarsi dell'evento, mediante trattenuta di pari importo sulla successiva fattura oppure sulla cauzione definitiva, con l'obbligo di reintegrarla entro 15 giorni dalla richiesta, ai sensi degli artt. 106 e 117 del Codice, pena l'eventuale risoluzione del contratto.

7. L'Amministrazione potrà applicare all'Affidatario penali sino a concorrenza della misura massima del 10% (o del 20% per appalti finanziati con fondi PNRR) dell'ammontare netto contrattuale. Nel caso in cui l'importo delle penali applicate ecceda detto limite l'Amministrazione può risolvere il contratto.

8. La richiesta e/o l'applicazione delle penali non esonera in nessun caso l'Affidatario dall'adempimento e non limita il diritto dell'Amministrazione di procedere d'ufficio all'esecuzione di tutto il servizio o di parte di esso, quando l'Affidatario, per negligenza e/o imprudenza e/o imperizia o per mancanza di rispetto ai patti contrattuali e agli obblighi relativi, ritardasse l'esecuzione del servizio o lo conducesse in modo da non assicurarne la sua perfetta ultimazione nei termini previsti oppure ne compromettesse la buona riuscita.

Articolo 14 Accertamento successivo del possesso dei requisiti

1. L'accertamento successivo del possesso dei requisiti avviene secondo le modalità descritte nelle "Istruzioni operative verifiche contraente, stipula contratto, conservazione", disponibili nella Sezione Amministrazione trasparente del sito Istituzionale della Città Metropolitana di Genova.

2. La mancata dimostrazione in ordine al possesso dei requisiti generali e speciali di partecipazione, dichiarati dall'Affidatario in sede di presentazione del preventivo, comporta l'applicazione delle conseguenze previste dall'art. 52, comma 2 e dall'art. 96, comma 15 del Codice, e in particolare:

- la risoluzione del contratto;
- l'escussione della garanzia definitiva;
- la comunicazione all'ANAC;

- la sospensione dell'operatore economico dalla partecipazione alle procedure di affidamento indette da questa Amministrazione per un periodo da uno a dodici mesi decorrenti dall'adozione del provvedimento.

Articolo 15 Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro

1.L'Affidatario si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti e/o collaboratori derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, nonché previdenza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.

2.L'assunzione e il trattamento economico del personale devono avvenire nel rispetto della normativa vigente e il rapporto di lavoro deve essere regolato dai contratti collettivi di categoria, nonché da quelli integrativi e territoriali.

3.Gli oneri retributivi, previdenziali, assistenziali e assicurativi sono a carico dell'Affidatario, senza che possa essere avanzata nei confronti dell'Amministrazione alcuna rivendicazione da parte del personale dell'Affidatario.

4.L'Affidatario si impegna ad applicare i contratti collettivi anche dopo la loro scadenza fino alla conclusione delle procedure di rinnovo previste dalla contrattazione collettiva di settore.

5.L'Amministrazione si riserva la facoltà di effettuare verifiche sulla regolarità dei rapporti di lavoro, anche per gli effetti contributivi ed assicurativi. L'Affidatario si impegna ad esibire la documentazione contabile e amministrativa necessaria per l'esecuzione dei controlli.

Articolo 16 Adempimenti in materia di pari opportunità e inclusione lavorativa

Per perseguire le finalità relative alle pari opportunità, generazionali e di genere e per promuovere l'inclusione lavorativa delle persone disabili, in relazione alle procedure afferenti agli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal PNRR e dal PNC, si applicano le disposizioni seguenti, di cui al D.L. 77/2021:

Art. 47, comma 4: l'Affidatario si impegna a riservare, in caso di necessità di effettuare nuove assunzioni per l'esecuzione del presente contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali, almeno la quota del 30% delle stesse sia all'occupazione giovanile (persone di età inferiore ai 36 anni) sia all'occupazione femminile.

Articolo 17 Risoluzione del contratto

L'Amministrazione risolve il contratto nei seguenti casi previsti dalla legge:

- a) decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci (art. 122, comma 2, lett. A del Codice);
- b) intervenuto provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, di cui al Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ovvero intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui al Capo II del Titolo IV della Parte V del Libro II del Codice (art. 122, comma 2, lett. B del Codice);
- c) mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni (art. 3, comma 9-bis della Legge n. 136/2010).

Articolo 18 Clausole risolutive

L'Amministrazione ha inoltre facoltà di risolvere il contratto nei seguenti casi:

- 1) condizioni di cui all'art. 122, comma 1 e 3 del Codice;
- 2) qualora in corso di esecuzione intervenga la perdita dei requisiti di ordine generale o di ordine speciale da parte dell'Affidatario;
- 3) grave ritardo rispetto alla programmazione di cui al presente Capitolato;
- 4) gravi e ripetute violazioni degli obblighi attinenti alla sicurezza del lavoro, tali da costituire un pericolo grave ed immediato per la salute e l'incolumità dei lavoratori;
- 5) qualora l'importo delle penali applicate raggiunga il 10% del valore del contratto;
- 6) violazioni degli adempimenti in materia contributiva, assicurativa e previdenziale;
- 7) violazione delle norme poste a tutela dei lavoratori;
- 8) subappalto non autorizzato, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto (al di fuori delle ipotesi di cui all'art. 120, comma 1, lett. d) del Codice);
- 9) mancato utilizzo delle risorse umane e strumentali che in base al contratto di avvalimento dovrebbero essere messe a disposizione dell'Affidatario dall'impresa ausiliaria o l'utilizzo difforme dalle modalità e dai limiti derivanti dal contratto di avvalimento (art. 104, comma 9, del Codice);
- 10) illecito professionale consistente nel tentativo di influenzare a proprio vantaggio le valutazioni della Città Metropolitana sulla corretta esecuzione del contratto ovvero fornire informazioni, dati e documenti falsi o fuorvianti, anche per negligenza, suscettibili di influenzare il controllo e la verifica delle prestazioni;
- 11) l'Affidatario non abbia osservato gli obblighi di comunicazione alla Prefettura relativamente ad ogni illecita richiesta di danaro, prestazione o altre utilità, nonché offerta di protezione o ogni illecita interferenza, avanzata, prima della procedura e/o dell'affidamento ovvero nel corso dell'esecuzione dei lavori/delle prestazioni, nei confronti di un proprio rappresentante, agente o dipendente, delle imprese subappaltatrici e di ogni altro soggetto che intervenga a qualsiasi titolo nella realizzazione dell'intervento;
- 12) l'Affidatario abbia mancato di ottemperare a quanto previsto dal "Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici" approvato con D.P.R. n. 62 del 2013 nonché al Codice di Comportamento dell'Amministrazione;
- 13) l'Affidatario abbia mancato di ottemperare a quanto previsto dalla policy anticorruzione allegata al PIAO approvata con Decreto del Sindaco metropolitano;
- 14) in caso di appalti finanziati con fondi PNRR e PNC: ingiustificato ritardo nell'adempimento degli obblighi di cui all'art. 47, commi 3 e 3-bis del D.L. 77/2021, che comporti l'applicazione di penali complessivamente superiori al 20% dell'importo del contratto;
- 15) in caso di appalti finanziati con fondi PNRR e PNC: inadempimento o ritardo dell'adempimento dell'obbligo di assunzione ai sensi dell'art. 47, comma 4 del D.L. 77/2021, che comporti l'applicazione di penali complessivamente superiori al 20% dell'importo del contratto;
- 16) in caso di appalti finanziati con fondi PNRR e PNC: violazione obblighi DNSH e altre norme o obiettivi specifici PNRR (milestones, target ambientali e digitalizzazione) che comporti l'applicazione di penali complessivamente superiori al 20% dell'importo del contratto;
- 17) in ogni altro caso previsto dalle vigenti norme, dal presente contratto e dal Capitolato speciale d'appalto.

La procedura di risoluzione viene espletata con le modalità previste dalla normativa vigente, se espressamente indicate. Negli altri casi, l'Amministrazione, a mezzo del RUP, procederà alla contestazione formale a mezzo PEC degli inadempimenti contrattuali posti in essere dall'Affidatario.

Questi avrà 10 giorni di tempo per produrre le sue controdeduzioni al RUP. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, l'Amministrazione, su proposta del RUP, dichiara risolto il contratto.

L'Affidatario è sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui imputabili.

Articolo 19 Recesso unilaterale

1. Fermo restando quanto previsto dagli artt. 88, comma 4-ter, e 92, comma 4, del Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 159, Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, l'Amministrazione si riserva il diritto di recedere dal contratto in qualunque tempo ai sensi e con le modalità di cui all'art. 123 del Codice, purché tenga indenne l'Affidatario mediante il pagamento delle prestazioni relative ai servizi e alle forniture eseguiti nonché del valore dei materiali utili esistenti in magazzino nel caso di servizi o forniture, oltre al decimo dell'importo dei servizi o delle forniture non eseguite, calcolato secondo quanto previsto all'art. 11 dell'Allegato II.14 al Codice.

Articolo 20 Effetti della risoluzione e del recesso

1. Le incombenze successive alla risoluzione e all'esercizio del diritto di recesso sono regolate, rispettivamente, dall'art. 122, comma 5 e seguenti, e dall'art. 123, comma 3, del Codice.

2. Il recesso per giusta causa e la risoluzione per inadempimento comportano l'escussione della cauzione definitiva, fermo restando, sia nel caso di adempimento tardivo che nel caso di inadempimento in seguito a diffida ad adempiere, il diritto dell'Amministrazione al risarcimento del maggior danno subito.

3. Qualora l'importo della garanzia definitiva non risultasse capiente rispetto alla richiesta risarcitoria, l'Amministrazione potrà rivalersi su quanto a qualsiasi titolo risultasse dovuto all'Affidatario fino a regolazione di ogni pendenza.

Articolo 21 Misure anticorruzione

L'Affidatario, con la sottoscrizione del presente contratto, si impegna:

- a) ad accettare e rispettare la policy anticorruzione, allegata al Piano Integrato di Attività e Organizzazione della Città Metropolitana di Genova approvato con Decreto del Sindaco Metropolitano e disponibile nella Sezione Amministrazione trasparente del sito Istituzionale della Città Metropolitana di Genova, di impegnarsi ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti, collaboratori e sub contraenti la suddetta policy, pena la risoluzione del contratto;
- b) a segnalare all'Amministrazione qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione nelle fasi di svolgimento della gara e/o durante l'esecuzione del contratto, da parte di ogni interessato o addetto o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla gara in oggetto, nonché a collaborare con le forze di polizia, denunciando ogni tentativo di estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale;
- c) in relazione al presente contratto a verificare l'insussistenza a proprio carico dell'obbligo di astensione e a mantenere nel corso di tutta la sua esecuzione una posizione che non lo ponga in conflitto d'interesse con l'Amministrazione ai sensi degli articoli 16 e 95, comma 1, lett. b) del Codice;
- d) a riferire tempestivamente alla Prefettura ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità, offerta di protezione, nonché ogni illecita interferenza avanzata prima della gara e/o dell'affidamento ovvero nel corso dell'esecuzione del contratto, nei confronti di un proprio rappresentante, agente o dipendente e di ogni altro soggetto che intervenga a qualsiasi titolo nell'esecuzione contrattuale e di cui lo stesso venga a conoscenza. L'omissione di tale adempimento consente alla Città Metropolitana di Genova di chiedere la risoluzione del contratto;
- e) nell'esecuzione dell'appalto, a rispettare e far rispettare dai propri dipendenti, collaboratori e subcontraenti il "Codice di comportamento" dei dipendenti pubblici adottato con D.P.R. n. 62/2013, nonché il "Codice di comportamento" della Città Metropolitana, approvato con determinazione del Sindaco Metropolitano n.1/2022 del 13 gennaio 2022, pubblicato sul sito della Città Metropolitana di Genova nella sezione "Amministrazione trasparente – Atti generali", di cui dichiara di aver preso visione.

La violazione degli obblighi di comportamento comporta per l'Amministrazione la facoltà di risolvere il contratto, qualora, in ragione della gravità o della reiterazione, la stessa sia ritenuta grave;

In ottemperanza al disposto di cui all'art. 53, comma 16 ter, del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n.165, l'Affidatario dichiara che non sono stati affidati incarichi o lavori retribuiti, di natura autonoma o subordinata, a ex dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'art.1, comma 2, del medesimo decreto, che siano cessati dal servizio da meno di tre anni, se questi avevano esercitato, nei confronti dell'Affidatario medesimo, poteri autoritativi o negoziali in nome e per conto dell'Amministrazione di appartenenza.

Attraverso il seguente link: <https://whistleblowing.cittametropolitana.genova.it/> è possibile accedere alla piattaforma informatica di Città Metropolitana di Genova che consente di segnalare, in ottemperanza alla delibera ANAC n.469 del 9 giugno 2021 'Linee guida Whistleblowing', eventuali irregolarità, illeciti e condotte illegali che riguardino codesta Amministrazione.

Articolo 22 Trattamento dei dati personali

1.Le parti si obbligano ad effettuare i trattamenti di dati personali acquisiti e trattati in connessione con l'esecuzione del contratto in conformità alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 sulla protezione dei dati personali ("GDPR") ed alla normativa nazionale applicabile in materia di protezione dei dati personali, in particolare del Decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 e del Decreto legislativo 10 agosto 2018 n. 101.

2.In particolare, l'Affidatario e i suoi dipendenti o collaboratori sono tenuti ad osservare l'obbligo di riservatezza, a non diffondere, asportare, utilizzare per motivi non riconducibili all'esecuzione del contratto, al di fuori delle specifiche indicazioni dell'Amministrazione, i dati cui hanno accesso nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali.

3.L'Amministrazione tratterà i dati contenuti nel contratto esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalla normativa vigente in relazione ad adempimenti connessi con il contratto, e si impegna a trattarli secondo quanto previsto dal citato Regolamento UE e in base all'Informativa resa ai sensi dell'art. 13 del citato Regolamento contenuta nei documenti della procedura di affidamento.

4.L'Amministrazione informa l'Affidatario che il presente contratto verrà pubblicato nella "Sezione Trasparenza" del sito internet istituzionale, ai sensi della delibera ANAC n. 7 del 17 gennaio 2023 di aggiornamento del Piano Nazionale Anticorruzione (Allegato 9).

Articolo 23 Spese contrattuali

1.Ai sensi dell'Allegato I.4 del Codice, essendo l'importo del contratto inferiore a 40.000,00 euro, non è previsto il pagamento dell'imposta di bollo sul contratto.

Articolo 24 Controversie

1.Per qualsiasi controversia che dovesse sorgere tra le parti in ordine all'interpretazione e/o all'esecuzione del contratto è competente il Foro di Genova.

Il presente contratto, redatto in forma di scrittura privata non autenticata, sarà registrato in caso d'uso, a norma dell'art. 5 del Decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, in misura fissa ai sensi dell'art. 40 del detto Decreto.

Il presente atto è la completa e precisa espressione della volontà delle parti le quali lo leggono, lo confermano e appongono la loro firma.

Per l'Amministrazione

Dott. Paolo Sinisi

Per l'Affidatario

Arch. Nicola Chiari